

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale ETS
Milano
cod. fisc. 12213310159
-----000-----

L'anno duemila ventisei il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18.30 in Milano, per via telematica, tramite la piattaforma Zoom, si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci dell'Associazione Hystrio ETS.

Il Presidente, Claudia Cannella, chiama a fungere da segretario la sig.ra Valeria Brizzi che accetta, si accerta e constata che:

l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente o per delega tutti soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) per iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come da richiesta del Settore Politiche del lavoro, Welfare e pari opportunità, Città metropolitana di Milano (Fascicolo 8.5\2025\609)

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica la necessità di approvare le modifiche allo statuto al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Si procede alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

In particolare:

art 7, adeguamento quorum dell'assemblea ordinaria e i quorum di quella straordinaria (Circolare Ministeriale n. 20 del 2018 e pronuncia della Cassazione n. 1408/1993).

L'assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità e ne dispone il deposito, ricordando che l'art. 82 CTS, al comma 3, prevede l'esenzione dell'imposta di registro e al comma 5 l'esenzione dal bollo per gli adeguamenti obbligatori.

Null'altro essendovi da discutere dal deliberare, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Valeria Brizzi

Il Presidente

Claudia Cannella

Milano, 10 febbraio 2026



11 FEB. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I
Registrato il 11/02/2026
Serie 3 N° 425
Versati Euro. 0 (ESENZE)
Di cui Imp. di Bollo 0

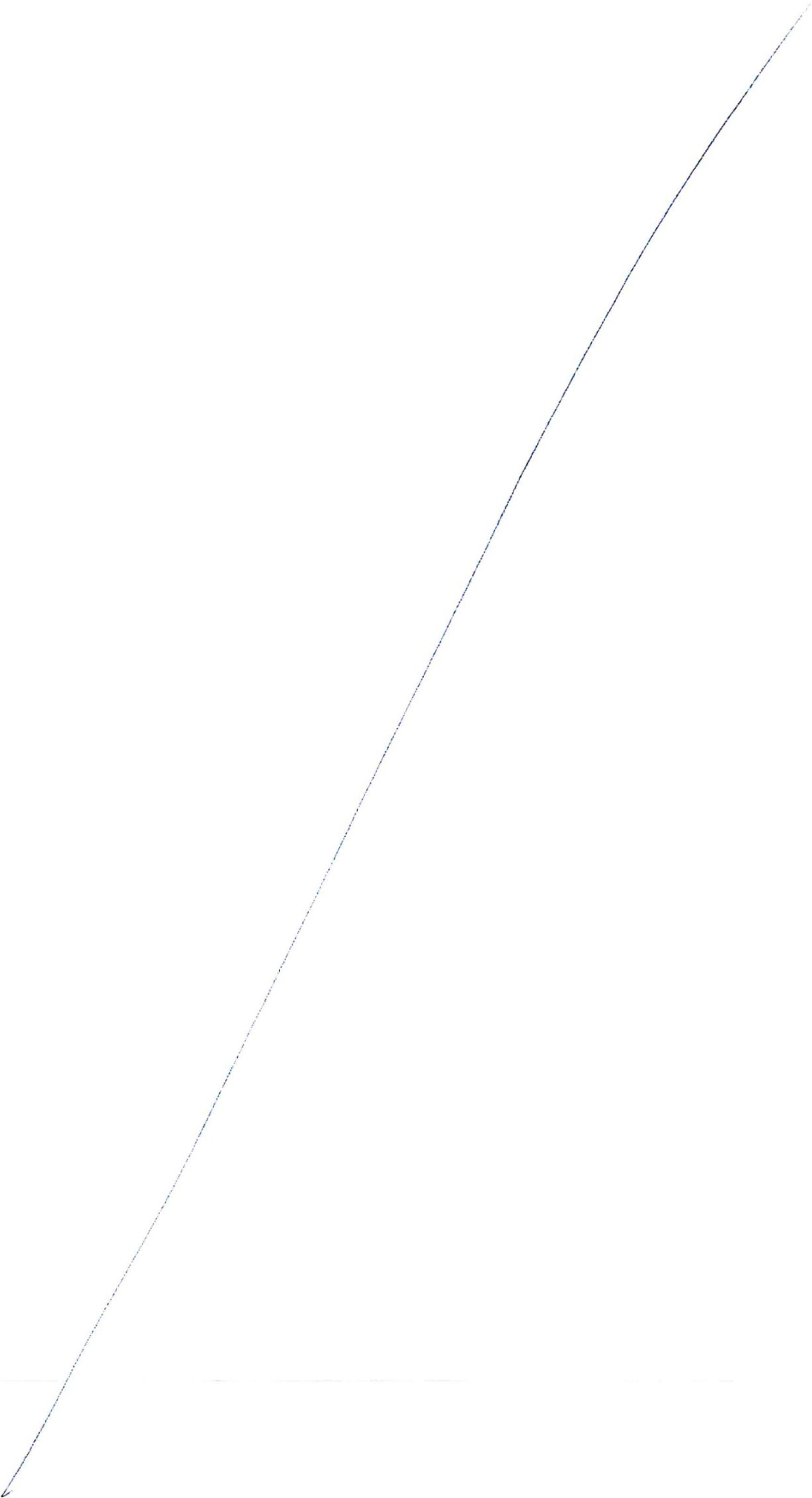
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

ANGELA CALCÒ
IL FUNZIONARIO

Vittorio PORFIDO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]



Associazione ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"HYSTRIO – associazione per la diffusione della cultura teatrale ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Milano, in via Olona 17, cap 20123, e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta, mediante posta elettronica, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Articolo 7.1 (Competenze dell'Assemblea).

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.



L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda l'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera su ogni altra materia attribuita la sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie,
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

Articolo 7.2 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della provincia di MILANO.

La convocazione dell'Assemblea effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza: agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati; ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

Qualora il numero degli Associati superi le 1000 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 7.3 (Presidenza dell'Assemblea).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; un ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi associato. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive. Dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 7.4 (Deliberazione dell'Assemblea).

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associate/i; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associate/i che li intervenga. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associate/i che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associate/i.

Ogni Associato/a ha diritto a un voto. Ogni Associato/a può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato/a che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associate/i presenti, in proprio o per delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di 20 Associate/i), a condizione che siano rispettati metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associate/i. In tal caso è necessario che:



- A. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- C. sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
- D. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- E. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea Straordinaria si intende regolarmente costituita se vi partecipano i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per l'Assemblea Straordinaria, valgono le indicazioni sulla delega, i collegamenti da remoto e le modalità di voto indicate per l'Assemblea Ordinaria.

ART. 8 (Organo di amministrazione) [1]

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

AGRICULTURE
1970

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, è sottoposto all'approvazione della Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente:

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente:



10/10/11
22/10/11
10/11/11
10/11/11
10/11/11

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: in presenza, presso la sede legale dell'associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Note:



[1] Al momento del deposito della domanda di iscrizione della società nel Registro delle imprese dovrà essere comunicato il domicilio digitale di ciascun amministratore della società, in base a quanto disposto dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 e con le modalità di cui alla Nota MIMIT, 12 marzo 2025.

zione provinciale
di M...



Fascicolo 8.5\2025\609

Pagina 1

Spett.le
HYSTRIO ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA TEATRALE
Via Olona, 17
Cap 20123 – Milano (MI)
Pec: HYSTRIO@PEC.IT

Oggetto: richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell'associazione denominata "HYSTRIO ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE".

Egr. Presidente,
con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore presentata in data 17/11/2025, protocollo n. 101668, esaminata la documentazione acquisita agli atti, si segnala la non conformità dello statuto della vostra associazione alle disposizioni del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo settore - CTS).

Nello specifico, risultano non conformi i seguenti articoli:

Art. 7 (Assemblea)

L'articolo richiamato non specifica i quorum costitutivi e i quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria, per la quale pare siano previsti i medesimi quorum dell'assemblea ordinaria.

La necessaria distinzione tra i quorum dell'assemblea ordinaria e i quorum di quella straordinaria è sancita nella **Circolare Ministeriale n. 20 del 2018**, la quale afferma:

"Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse".

Va poi altresì sottolineato che i quorum, sia costitutivi, che deliberativi, previsti per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, dovranno essere più elevati rispetto a quelli dell'assemblea ordinaria, essendo contrari al cd. "principio di democraticità" gli attuali quorum previsti.

Agli enti è infatti data libertà di stabilire dei quorum per le modificazioni statutarie, **tuttavia l'approvazione delle modifiche dovrà essere posta in essere con una procedura rafforzata che assicuri un adeguato livello di rappresentatività**, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale afferma:

“Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario”.

Pertanto, i quorum per le modifiche statutarie dovranno essere rispettosi del principio di democraticità; andrà previsto dunque un quorum partecipativo che garantisca la partecipazione di una platea più ampia di associati a un momento significativo della vita dell'ente quale è la modificazione dello statuto dello stesso.

La ratio di quanto sopra è, come affermato dal Ministero nella Circolare sopra richiamata:

“In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irrimediabilmente il principio democratico”.

Discorso analogo vale per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, la fusione, scissione e trasformazione dell'ente: per tali deliberazioni dovranno essere previsti quorum costitutivi e deliberativi ancora più elevati di quelli previsti per deliberare le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.

Quanto sopra si evince da ciò che viene affermato dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2018, la quale prevede che, in assenza di espresse disposizioni, debbano operare le soglie di cui art. 21 c.c., il quale prevede il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati per deliberare lo scioglimento dell'ente.

Si richiama inoltre, per quanto concerne i quorum per le deliberazioni di scioglimento, una pronuncia della Cassazione (n. 1408/1993), in base alla quale:

“Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea”.

All'ente è data dunque facoltà di prevedere delle soglie differenti da quelle previste dall'art. 21 c.c., ma per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dovrà sempre essere garantito un adeguato tasso di partecipazione della quasi totalità degli associati.

Va inoltre sottolineato che l'articolo statutario richiamato non indica espressamente le competenze dell'assemblea straordinaria e non specifica se le delibere concernenti la modifica dello statuto siano di competenza dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria.

Pertanto, in sintesi, dovrà essere corretto il seguente aspetto:

- I quorum costitutivi e deliberativi devono essere distinti tra assemblea ordinaria e straordinaria, per la prima i quorum indicati risultano corretti, per la seconda dovranno essere previsti dei quorum più elevati, ancora più elevati per le delibere inerenti lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto, secondo le indicazioni rese, ai fini di rendere le sue disposizioni conformi alle previsioni del Codice del Terzo settore.

Tutto ciò premesso, con la presente si sospende il termine di iscrizione al RUNTS e si invita l'Associazione richiedente a trasmettere lo statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, insieme al verbale che ha deliberato le modifiche, **entro il termine di 30 gg** dal ricevimento della presente.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo del sistema RUNTS.

Il Direttore
Settore Politiche del lavoro, Welfare e pari opportunità
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

